



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro – div. VII**

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7Tutelaalavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 18 luglio 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti interessate alla situazione occupazionale della **SUNPOWER ITALIA SRL**, per procedere all'esperimento della procedura di esame congiunto ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 218/00.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Dorothe Tetaz e Andrea Antolini, assistiti dai consulenti legali, Avv. ti Adelio Riva e Luca Allevi;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Massimo Frattini;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Mario Piovesan;
- per la UILTuCUS UIL Naz.le, Marcello Gregorio.

Sono, altresì, presenti, Daniele Conticchio per la RSA ed il lavoratore Marco Mencio.

Per la O.S. UGL Terziario Naz.le, benché formalmente convocata, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- la Società - inquadrata ai fini Inps nel "settore commercio" ed avente un organico complessivo di 95 lavoratori - con nota trasmessa in data 20.06.11 (prot. n. n.15/VII/0014712/MA003.A001 del 27.06.11) ha presentato istanza al fine dell'esperimento della procedura di cui in epigrafe, e, con successiva nota del 12.07.11 (prot. n. n.15/VII/00161792/MA003.A001) ha richiesto, unitamente alle OO.SS. interessate, di fissare l'incontro, oltre i termini legali di esperimento della procedura, alla data del 18.07.11;
- pertanto, questo Ministero ha convocato (nota prot. n.15/VII/0016197/MA003.A001 del 14.07.11) le Parti interessate alla riunione odierna;
- nel corso dell'incontro la Società ha illustrato alle OO.SS. le motivazioni poste a base della procedura in oggetto, riconducibili alla necessità di dismettere l'attività relativa ai grandi impianti, in quanto particolarmente colpita dalla diminuzione dei livelli di incentivazione per gli impianti fotovoltaici prevista dall'ultimo decreto, in materia, adottato dal Ministero dello Sviluppo economico. In esito alla riunione le Parti hanno, pertanto, concordato il ricorso allo strumento della Cigs con le modalità di seguito specificate.

VISTO

l'art.19, comma 11, D.L. del 29.11.2008, n.185, convertito in L. n.2/2009, e prorogato per l'annualità 2011 nel limite di 30 milioni di euro dall'art. 1, co 32, L.220/10 (Legge di Stabilità 2011), il quale prevede la possibilità di concedere trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità anche ai dipendenti delle aziende commerciali con più di 50 dipendenti.

TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. La Società presenterà istanza, al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori sociali ed Incentivi all'occupazione, ai fini della autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, L. 223/91, del trattamento di **CIGS per cessazione parziale di attività**, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 01.09.11, con riguardo ad un numero massimo di 29 lavoratori, di cui n. 26 della sede di Roma e n. 3 della sede di Milano, pari all'intero organico aziendale addetto all'attività di progettazione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, e al netto di n. 6 unità lavorative che sono state già oggetto di riconversione professionale.
2. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi progressivamente in Cigs a zero. Troverà applicazione il criterio della rotazione compatibilmente alle esigenze tecnico-organizzative aziendali, tenuto conto della progressiva dismissione del citato ramo di attività.
3. La Società anticiperà ai lavoratori il pagamento del trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
4. Nell'ambito del più ampio programma di riorganizzazione aziendale, la Società si impegna a favorire percorsi di riconversione dei lavoratori interessati dal presente accordo, al fine di consentirne, per quanto possibile, la ricollocazione interna o in altre Società del Gruppo.
5. Le Parti convengono, altresì, che l'Azienda potrà avviare una procedura di mobilità, al fine di consentire l'esodo dei soli lavoratori che manifesteranno la non opposizione al licenziamento, con le modalità che saranno definite in separata intesa.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa, con esito positivo, la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.


SUNPOWER ITALIA SRL




FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCUS UIL



RSA



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

